

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto dr. Vittorio Pisani

e

L'Automobile Club d'Italia, di seguito anche "ACI", in persona del Commissario Straordinario, Gen. C. A. cong. Tullio Del Sette,
di seguito denominate "Parti",

PREMESSO CHE

- l'ACI, nella qualità di Ente Pubblico non economico a base associativa, privo di finalità di lucro e preposto a servizi di pubblico interesse in base alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al punto IV della tabella allegata, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, approvato con Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481 e da ultimo aggiornato con Decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2024, è la Federazione che associa i 98 Automobile Club regolarmente costituiti oltre a Enti ed Associazioni volontariamente aderenti e, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo la cultura della guida dei veicoli in linea con i principi della sicurezza stradale, della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo servizi di informazione alla collettività sulla mobilità e la viabilità, l'istruzione e l'educazione dei conducenti dei veicoli allo scopo di migliorare i livelli della sicurezza stradale;
- l'ACI, coerentemente con la natura di Pubblica Amministrazione ed Ente Pubblico strumentale dello Stato di rilevanza nazionale, ha il compito di coordinare e gestire un complesso di importanti servizi pubblici a favore di cittadini e Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a:
 - studio dei problemi automobilistici e formulazione di relative proposte e pareri, su richiesta delle competenti Autorità, per la promozione e adozione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
 - collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
 - promozione del turismo automobilistico interno ed internazionale;
 - promozione e organizzazione delle attività sportive automobilistiche, nell'esercizio dei poteri sportivi derivanti dalla *Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A* e in qualità di Federazione sportiva nazionale per lo sport

automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004;

- attuazione diretta e indiretta di ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo;
- l'ACI, come disposto dall'art. 1 del DPCM 28 maggio 2020, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sport, al quale compete, tra le altre funzioni, l'approvazione delle modifiche allo statuto e, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, del budget annuale e del bilancio d'esercizio, in base all'art. 30 della Legge n. 70/1975;
- l'ACI, come disposto dal Regio Decreto Legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito con Legge 19 febbraio 1928, n. 510, gestisce il Pubblico Registro Automobilistico, base di dati di interesse nazionale secondo la definizione dell'art. 60, comma 3 ter del decreto legislativo 7 marzo 2025, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale, che assicura la certezza dello stato giuridico dei veicoli e, pertanto, la sicurezza della circolazione, assolvendo la funzione di pubblicità legale a norma degli articoli 2683 e segg. del Codice Civile, ed è riconosciuto come indispensabile nel nostro ordinamento sia per la tutela dei diritti dei cittadini che per l'accertamento delle responsabilità civili, penali ed amministrative connesse alla circolazione dei veicoli;
- l'ACI, mediante la completa informatizzazione del Pubblico Registro Automobilistico, nell'ambito del quale a partire dal 1 gennaio 2020 è stato introdotto il Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo previsto dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, e allo sviluppo della rete telematica con le altre Pubbliche Amministrazioni, ha reso il PRA una banca dati pubblica essenziale per le finalità di interesse generale quali la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, mediante la fornitura gratuita di ingenti quantità di dati richiesti ogni anno dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità Giudiziaria per le finalità proprie di indagine per l'individuazione di fattispecie penalmente rilevanti o altre forme di illecito;
- la gestione del Pubblico Registro Automobilistico è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'art. 26 del citato Regio Decreto Legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito con Legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- l'ACI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno collaborato all'introduzione del documento unico di circolazione e proprietà secondo le indicazioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e, in base alle rispettive competenze, sono responsabili della gestione dei dati annotati sul documento medesimo;

- l'ACI gestisce la banca dati relativa al Registro dei Veicoli Esteri - REVE, previsto dall'art. 93 bis del Codice della Strada, in base alla quale l'Ente, analogamente ai dati del PRA, fornisce gratuitamente dati e informazioni alle Pubbliche Amministrazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di indagine, prevenzione e repressione dei reati;
- l'ACI, nell'ambito della collaborazione per favorire la circolazione dell'informazione con l'Amministrazione Giudiziaria al fine di concorrere alla prevenzione e al contrasto del crimine, ha sottoscritto protocolli di intesa con il Ministero della giustizia per la consultazione degli archivi e banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e con le Amministrazioni dei Tribunali per il contrasto della circolazione dei veicoli oggetto di intestazione fittizia;
- l'ACI è costantemente impegnato a garantire i più alti livelli di sicurezza dei dati gestiti dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle Società controllate, con particolare riferimento alla Società *in house* ACI Informatica S.p.A., per le richiamate finalità istituzionali di alto livello, assicurando la conservazione, l'integrità e la tutela degli stessi, anche in collaborazione con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- A tale riguardo l'ACI e il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza hanno in corso accordi di collaborazione finalizzati ad attivare sinergie operative, sulla base delle rispettive competenze, nell'ambito della sicurezza, della tutela dei dati e del contrasto dei fenomeni illeciti relativi ai crimini informatici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - condivisione dei dati del Pubblico Registro Automobilistico per facilitare lo scambio di informazioni sui veicoli per prevenire, indagare e accertare i reati;
 - sviluppo dei sistemi di interoperabilità per la condivisione delle banche dati di comune interesse al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo anche da parte dei cittadini/utenti;
 - sviluppo di azioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture tecnologiche e informatiche tali da comportare un'interruzione dei servizi di pubblica utilità e di indebita sottrazione di informazioni;
 - realizzazione di attività di prevenzione in tema di sicurezza stradale attraverso finalizzate alla riduzione significativa dell'incidentalità e al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;

- l'ACI, in applicazione del principio di sussidiarietà, assicura la gestione delle tasse automobilistiche regionali, curando l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche - ANTA, affidato all'Ente con l'art. 51, comma 2bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, garantendo l'erogazione del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto di Regioni e Province Autonome sulla base di apposite convenzioni e contribuendo al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale;
- l'ACI assicura la gestione del servizio di soccorso stradale, che risponde a criteri di pubblica utilità essenziale, in base al quale l'Ente offre il soccorso a tutti gli automobilisti, 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sul luogo di fermo, in città e su tutte le strade e autostrade italiane e l'organizzazione dell'Ente e i mezzi del soccorso stradale sono messi a disposizione delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile in concomitanza di eventi particolari e situazioni di calamità naturali;
- l'ACI cura, attraverso la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativamente ai Portali Viaggiare sicuri e Dovesiamonel mondo, nonché con il servizio Viaggiare informati - CCISS e l'attività affidata alla società in house ACI Infomobility con i conseguenti accordi di collaborazione con i comuni e i comandi di Polizia locale aderenti al servizio di infomobilità Luceverde, l'attuazione del sistema di infomobilità a beneficio della cittadinanza e di tutti gli utenti della circolazione, al fine di garantire il più alto livello di efficienza e sicurezza della mobilità su tutto il territorio nazionale;
- l'ACI, nell'attuazione delle finalità istituzionali, cura l'educazione alla sicurezza stradale a beneficio di cittadini e Istituzioni, attuando le azioni formative idonee allo sviluppo e al consolidamento di comportamenti di guida sicuri e consapevoli e del senso di responsabilità di tutti gli utenti della mobilità, al fine di incrementare la prevenzione dell'incidentalità e garantire i massimi livelli di sicurezza della circolazione;
- l'ACI, a tale riguardo, al fine di promuovere attivamente la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione quale chiave strategica di riduzione dei relativi costi, ha sviluppato un proprio modello didattico di educazione alla sicurezza stradale e realizza azioni formative di guida in sicurezza anche per la Pubblica Amministrazione e le Forze dell'ordine statali e locali;
- l'ACI, nell'ambito dell'attività di studio e ricerca sulla mobilità e della condivisione con la cittadinanza degli approfondimenti normativi e dottrinari, cura la redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, che costituisce una pubblicazione di settore, registrata al Tribunale di Roma il 11.3.1950 al n. 1409/1950 del Registro della Stampa, di

riferimento anche per gli esperti per quanto riguarda gli aspetti legali e giuridici dell'*automotive* e della mobilità;

- l'ACI, quindi, con particolare riferimento alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico e della disponibilità dei dati in esso contenuti a beneficio dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine, allo sviluppo del sistema di info-mobilità volto ad assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché all'azione di educazione alla sicurezza stradale a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e della cittadinanza finalizzata a garantire la riduzione dell'incidentalità e l'esercizio del diritto costituzionale alla mobilità e alla libera circolazione, concorre con le proprie attività di interesse generale a quelle riconducibili alla prevenzione della criminalità e della sicurezza pubblica, anche sotto il profilo della sicurezza informatica;

VISTI

- la Legge 1 aprile 1981 n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016: *“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)”*;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e ss.mm.ii;*
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- il Regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, con il quale è stato istituito il Pubblico Registro Automobilistico ed è stata assegnata la gestione all'Automobile Club d'Italia e il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 concernente la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

- La legge 7 agosto 1990, n.241, che all'art. 15, comma 1, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 39, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", con il quale si prevede che "Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati a incrementare la sicurezza pubblica";
- il Protocollo di intesa sottoscritto il 16 febbraio 2009 tra il Ministero della giustizia e l'ACI per la consultazione degli archivi e banche dati del Pubblico Registro Automobilistico da parte dell'Amministrazione Giudiziaria;
- il Protocollo di intesa sottoscritto il 20 ottobre 2010 tra il Ministero delle finanze - Comitato di sicurezza finanziaria e l'ACI con il quale l'Ente si impegna, attraverso l'ottimizzazione delle procedure informatizzate, ad assicurare l'adozione di misure finalizzate al congelamento delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale;
- il Protocollo di intesa sottoscritto il 15 dicembre 2023 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'ACI per la promozione dell'educazione alla sicurezza stradale nelle istituzioni scolastiche;
- il Protocollo di intesa sottoscritto il 9 giugno 2025 tra l'Arma dei Carabinieri e l'ACI per la collaborazione in materia di educazione alla sicurezza stradale, guida sicura e responsabile e mobilità sostenibile;
- la Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2025 tra Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'ACI per la collaborazione in materia di sviluppo di un complesso di attività finalizzate al contrasto alla criminalità informatica, tra le quali gestione del Commissariato virtuale della Piattaforma della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica;
- la Convenzione sottoscritta il 25 luglio 2025 tra l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'ACI per la collaborazione istituzionale, scientifica, formativa e tecnico-operativa in materia di sicurezza informatica e contrasto alla criminalità informatica;

CONSIDERATO CHE

le Parti, con il presente Protocollo di intesa, intendono confermare e consolidare la loro collaborazione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Con il presente Protocollo le parti, in relazione alle rispettive competenze, intendono proseguire il proficuo e costante rapporto di collaborazione, già avviato con gli accordi di cui in premessa, per la realizzazione di una funzionale sinergia, al fine di orientare l'attività di prevenzione e repressiva, ed innalzare gli standard di sicurezza per contrastare più efficacemente fenomeni criminali legati al traffico di veicoli.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

In relazione a quanto indicato all'art. 2, l'ACI, in qualità di ente pubblico non economico a base associativa, con funzioni di interesse generale nel settore della mobilità e dell'automobilismo, si impegna a collaborare fattivamente negli ambiti di attuazione del presente protocollo, al fine di recare il proprio contributo nell'ambito delle attività poste in essere dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto alle attività illecite, a dare impulso ad attività progettuali e al consolidamento della rete di Amministrazioni facenti perno sull'ACI, per il perseguimento delle finalità di sicurezza pubblica e a contrasto della criminalità, con particolare riferimento al settore della mobilità stradale.

Art. 5

(Accordi operativi)

Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi operativi i termini e le modalità di realizzazione, sotto il profilo organizzativo, delle iniziative di collaborazione derivanti dall'attuazione del presente Protocollo in relazione agli ambiti e alle tipologie di attività indicate nei precedenti articoli.

Art. 6

(Referenti dell'Intesa)

Al fine di assicurare il migliore espletamento delle forme di collaborazione reciproca, le Parti comunicano i nominativi dei propri funzionari referenti dell'Intesa, designati quali punti di contatto per l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

Dal Protocollo sottoscritto dalle parti non derivano nuovi e maggiori oneri per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e che all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni personali acquisite nell'ambito delle attività previste dalla presente Intesa osservando i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018), e del D. lgs n.51/2018 e s.m.i.

Art. 9

(Durata, recesso, integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo di intesa ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo di intesa dando un preavviso scritto alle altre Parti di almeno 60 giorni.

Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato e integrato, di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 10

(Pubblicità)

Il presente Protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali delle Parti.

Art. 11

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere. In caso contrario, le eventuali controversie tra le Parti derivanti dalla interpretazione, gestione o esecuzione della presente convenzione sono deferite, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Art. 12

(Firma digitale)

Il presente Protocollo di intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.



Per l'Automobile Club Italia



Firmato da Tullio Del Sette il 07-01-2026



Per il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VITTORIO PISANI

In Data/On Date:
martedì 30 dicembre 2025 16:26:44